COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) 113

PRESIDENTE . . . 113, 114, 116, 118, 119, 120

CACCIATORE 116, 118, 119

CATALDO 116

PAG.

COCCIA 114, 115, 116, 117, 118

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 114, 115 118, 119, 120

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . 114, 116, 118 119, 120

MUSOTTO, *Relatore* 116

TAGLIARINI 119

La seduta comincia alle 21,15.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Come i colleghi ricorderanno, avevamo esaurito nella scorsa seduta l'esame dell'articolo 41.

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

L'articolo 459 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 459. – *Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.* — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al titolo quarto, capo secondo.

Anche per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative alla inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro di qualunque natura, si osservano le disposizioni di cui al titolo quarto, capo secondo ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « titolo quarto, capo secondo », *con le altre*: « capo secondo di questo titolo ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza, derivanti da contratti collettivi di lavoro di qualunque natura, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Mi pare che, con le correzioni proposte ai due commi dell'articolo, se ne intenda migliorare la formulazione. Esprimo quindi senz'altro parere favorevole agli emendamenti governativi.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia propone il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « industriale e agricolo ».

COCCIA. Il mio emendamento nasce dalla ovvia considerazione che gli infortuni sul lavoro, purtroppo, non avvengono esclusivamente nel campo dell'industria o della produzione agricola, ma si verificano anche nel settore della pesca, in quello commerciale, dei servizi terziari, e così via. Con le nuove tecnopatie, malattie da rumori, nevrosi, ecc., il campo si allarga sempre più, ed è perciò che noi vorremmo rendere più generale la dizione dell'articolo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Coccia.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 42, che a seguito delle modifiche testè apportate risulta del seguente tenore:

ART. 42.

L'articolo 459 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 459. – *Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.* — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro di qualunque natura, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43:

ART. 43.

L'articolo 460 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 460. - *Rilevanza del procedimento amministrativo.* — La domanda relativa alle controversie previste dal primo comma dell'articolo 459 può essere proposta dopo la definizione della procedura amministrativa o dopo il decorso di un anno dalla presentazione della richiesta all'istituto competente, ove entro tale termine la procedura amministrativa non sia stata definita.

Quando la richiesta all'istituto competente è stata omessa il giudice sospende il giudizio fino alla presentazione della richiesta stessa e al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

Cessata la causa della sospensione il giudizio viene ripreso su istanza del ricorrente.

Il giudice, depositato il ricorso, fissa la udienza di discussione dandone avviso alle parti.

Nelle controversie di cui all'articolo 459 sono privi di efficacia vincolante gli arbitrati, le collegiali mediche e i verbali stragiudiziali eseguiti sia prima che dopo la proposizione dell'azione giudiziaria, nonché le cancellazioni dai ruoli dei contributi unificati e ogni provvedimento che comporti l'annullamento dei rapporti assicurativi, se intervenuti dopo la proposizione della domanda ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« La domanda relativa alle controversie previste nel presente capo non può essere proposta se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per l'esaurimento dei procedimenti stessi.

In ogni caso il giudizio può essere proposto quando siano decorsi novanta giorni dalla richiesta amministrativa, senza che essa sia stata seguita da alcun provvedimento.

Il giudice quando la richiesta all'istituto competente sia omessa o non siano esauriti i procedimenti e decorsi i termini di cui al comma precedente sospende il giudizio perché siano compiuti i relativi adempimenti ».

All'ultimo comma, sostituire la parola: « verbali », *con:* « accertamenti tecnici ».

Aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« I vizi del procedimento amministrativo non possono essere sollevati per la prima volta in appello ».

COCCIA. Più che illustrare e difendere gli emendamenti, che mi sembrano chiari, ritengo valga la pena di discutere tra di noi circa il termine nel quale deve essere esercitata l'azione, tenendo presenti le nuove norme di cui ai decreti delegati emanati ai sensi della legge n. 153 del 1969, sul riordino pensionistico.

Ritengo, cioè, che dovremmo tener presenti le previsioni che il legislatore delegato ha compiuto in merito ai termini per l'esaurimento della procedura amministrativa.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra opportuno chiarire il significato dell'emendamento del Governo. Con esso, si è cercato di introdurre misure più favorevoli al lavoratore.

L'emendamento presuppone un ulteriore articolo aggiuntivo alle norme varie e generali, che stabilisce la formazione automatica del silenzio-rifiuto, quando siano decorsi 120 giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione all'istituto competente, senza che lo stesso si sia pronunciao.

Ciò premesso, l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo si ispira al principio della condizione di procedibilità con questi concetti: 1) che siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa; 2) che siano decorsi i termini per l'adempimento delle procedure contenziose; 3) che siano decorsi comunque 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Questa disposizione si completa con quella contenuta nel secondo comma, a termine della quale il giudice. rilevata l'improcedibilità della domanda perché non ricorre una delle condizioni di cui sopra, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo.

Ne deriva che il periodo di incompatibilità giudiziaria, già fissato in un anno dal testo del Comitato ristretto, risulta abbreviato; ed in pratica riteniamo che così l'emendamento sia più favorevole al lavoratore.

COCCIA. Se ho ben capito, dunque, il termine di 180 giorni decorre dalla presentazione del ricorso e non dalla domanda.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Decorre dalla data in cui è stato proposto il ricorso.

COCCIA. Dico questo, perché altro è il ricorso e altro è la domanda. La domanda rigettata viene poi impugnata dal lavoratore a mezzo del ricorso. Quindi, c'è un periodo che dobbiamo valutare e che si cumula al periodo di 180 giorni. E allora abbiamo una previsione che coincide con quanto previsto dal Comitato ristretto. Il mio emendamento mirava a consentire l'esercizio del diritto del lavoratore, decorso un termine breve dalla presentazione della domanda iniziale; non del ricorso, che è una fase successiva cui si giunge, come è noto. dopo un lungo periodo.

Non ritengo giusto stabilire, praticamente, dei termini superiori a quelli già previsti dal legislatore per l'esaurimento della procedura amministrativa. La legge dice che il lavoratore è libero di adire l'autorità giudiziaria, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, e credo che non possiamo andare oltre.

CATALDO. Certamente, i colleghi delle Commissioni riunite sono al corrente del concetto del « silenzio-rifiuto » (accettato dalla Corte di cassazione negli ultimi tempi). Mi preoccupa, comunque, che tra le varie ipotesi diventi più assorbente il decorso dei 180 giorni (dopo dei quali verrebbe ad aversi questo silenzio-rifiuto), per cui entro questo termine bisogna agire. Ora, le alternative che propone il Governo debbono essere lasciate alla libera scelta del lavoratore: e a chi vuole scegliere la via di attendere comunque la decisione dell'organo amministrativo – poiché questa si può impugnare – non dovrebbe essere preclusa la sua azione.

CACCIATORE. Anch'io ho timore che lo emendamento governativo possa risolversi in un peggioramento della posizione garantita al lavoratore dalla legge n. 153 del 1969 e dai relativi decreti delegati.

COCCIA. Attualmente, non disponiamo di elementi certi per valutare come si conciliano le nostre previsioni con le disposizioni contenute nei decreti delegati in questione.

MUSOTTO, *Relatore*. Comunque è opportuno concedere quanto più tempo è possibile per la trattazione della controversia in sede amministrativa.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Proporrei di accantonare momentaneamente questo articolo, al fine di approfondire meglio le questioni ad esso inerenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 43 viene per il momento accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

L'articolo 461 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 461. – *Giudice competente*. — Le controversie indicate nell'articolo 459, primo comma, sono di competenza del giudice del lavoro presso il tribunale.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta

la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali è anche competente il tribunale del luogo di residenza del ricorrente.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il pretore del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il pretore che ha sede nel capoluogo di provincia nella cui circoscrizione ha sede lo organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il pretore che ha sede nel capoluogo di provincia nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini della assicurazione, e per le altre controversie è competente il pretore del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'articolo 459 sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o dei loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il pretore del luogo ove si è verificato l'infortunio o manifestata la malattia professionale, e per le altre controversie il pretore del luogo ove ha sede l'organo periferico dell'ente a cui è stata fatta la richiesta.

Se la controversia in materia di infortunio sul lavoro e malattia professionale riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave ».

COCCIA. Il nostro emendamento ripropone una questione già trattata in sede di Comitato ristretto e nel corso della discussione generale. Essa investe la struttura unitaria del rito che stiamo varando, per evitare che il contenzioso previdenziale ed assicurativo sia sottratto al giudice che abbiamo indicato come quello che dirigerà questo processo: cioè il pretore in funzione di giudice del lavoro.

Ci è apparsa, infatti, evidente una discrasia, una rottura, in quanto nel testo in esame si indicava – secondo la maggioranza dei membri del Comitato ristretto – non già la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ma quella del tribunale.

Ora, almeno a noi è sembrato che non si debba fare un trattamento diverso (quanto all'organo giurisdizionale) al lavoratore che reclama una determinata prestazione, rispetto a chi verte in una controversia individuale di lavoro, essendo i beni che vogliamo tutelare identici.

Con l'indicare nel nostro emendamento come giudice il pretore in funzione di giudice del lavoro, abbamo voluto evitare che fosse menzionato il giudice competente in rapporto al sorgere dell'obbligazione o al verificarsi dell'infortunio. E ciò perché abbiamo ritenuto che ragioni tecniche e l'attuale strutturazione degli istituti previdenziali e dei patronati renderebbero difficile l'attività di assistenza periferica al lavoratore, e di intervento dei pa-

tronati e degli istituti previdenziali ed assicurativi. Abbiamo pertanto indicato il pretore del luogo ove ha sede l'organo periferico dell'ente cui è stata fatta la richiesta.

Queste le ragioni che sorreggono il nostro emendamento.

Quanto all'ultimo comma dello stesso, che indica la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave, esso riguarda, naturalmente, gli addetti alla navigazione marittima.

Esiste una differenza di principio, tra il nostro emendamento e quello del Governo, perché, mentre il Governo indica come competente il pretore che ha sede nel capoluogo di provincia nella cui circoscrizione ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta, il nostro emendamento indica il pretore del luogo dove ha sede l'organo periferico stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « giudice del lavoro presso il ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Prima di dare il mio parere sugli emendamenti, credo che possiamo trovare una via intermedia che possa sodisfare tutte le esigenze, che io ho anche indicate sommariamente nella mia relazione. È una questione già trattata in sede di Comitato ristretto: se si affida in maniera generica la competenza al pretore, avviene per questa materia una polverizzazione delle competenze, che è pericolosa nel senso che per queste controversie si pone la necessità di ricorrere a degli specialisti, che non sempre è possibile reperire nelle piccole sedi di pretura. Si potrebbe trovare una via di mezzo: quella di prevedere la competenza del pretore del capoluogo del circondario del tribunale. Così si viene incontro alla esigenza di avvicinare la giustizia al lavoratore, evitando contemporaneamente la polverizzazione.

COCCIA. Ciò implica sempre una modifica all'emendamento del Governo. Da parte nostra, siamo pronti a modificare il nostro.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che su questo problema ci siamo già intrattenuti altre volte, e vorrei rilevare come in certe province, come molte di quelle del nord, esiste un solo tribunale e quindi, in pratica, le controversie, demandandole al pretore del capoluogo di circondario di tribunale, finirebbero per essere trattate da una sola pretura, comprese quelle in materia infortunistica e di malattie professionali.

CACCIATORE. In altre province, la situazione è diversa, ed esistono più tribunali. D'altra parte, nel paesello di due, tre mila abitanti (dove funziona una pretura) vi possono essere due o tre medici i quali lavorano proprio per gli istituti previdenziali e assistenziali, mentre il patronato sta nel capoluogo di provincia.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha obiezione per quanto riguarda la sede del capoluogo del circondario di tribunale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Tenendo conto degli orientamenti emersi e delle osservazioni fatte, propongo il seguente nuovo testo, che mi sembra possa accogliere un largo consenso:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, che assorbe tutti gli emendamenti presentati e per il quale è stato dato parere favorevole dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 44.

ART. 44.

L'articolo 462 del codice di procedura civile è abrogato.

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 44.

Poiché i firmatari non sono presenti, lo emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 44.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 45:

ART. 45.

L'articolo 463 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 463. - *Consulente tecnico.* — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina da uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la parola « da » *dopo la parola* « nomina ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 45 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

Dopo l'articolo 463 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 463-*bis*:

« ART. 463-*bis*. - *Patronati di assistenza.* — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti, ai quali l'attore aderisca, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 47:

ART. 47.

L'articolo 464 del codice di procedura civile è abrogato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 48:

ART. 48.

Dopo l'articolo 463-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 464-*bis*:

« ART. 464-*bis*. - *Esecuzione provvisoria.* — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive, ai sensi dell'articolo 448-*ter* ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « ai sensi dell'articolo 448-*ter* ».

Poiché l'onorevole Castelli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

TAGLIARINI. Faccio mio questo emendamento.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero far rilevare all'onorevole Tagliarini che la soppressione proposta con l'emendamento da lui fatto proprio renderebbe inutile la norma contenuta in questo articolo.

TAGLIARINI. Ritiro l'emendamento.

CACCIATORE. A me sembra che ci si debba porre il problema che scaturisce dalla connessione tra l'articolo 464-*bis* e l'articolo

448-*ter*, del quale abbiamo accantonato la votazione del terzo comma.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Quì lo articolo 448-*ter* deve intendersi richiamato soltanto ai fini della provvisoria esecutorietà. Lo articolo, pertanto, potrebbe essere così formulato:

« Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-*ter* ».

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 49:

ART. 49.

L'articolo 465 del codice di procedura civile è abrogato.

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

L'articolo 465 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'accettazione dell'emendamento Coccia, che per altro non sarebbe, a rigore, strettamente necessario.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non si oppone a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo proposto dall'onorevole Coccia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 50:

ART. 50.

L'articolo 466 del codice di procedura civile è abrogato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 8 luglio, alle 17,30.

La seduta termina alle 22,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO